



## ACCORDO QUADRO

### TRA

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato “CNR”), C.F. 80054330586, P. IVA 02118311006, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185, PEC: [protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it), rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la suindicata sede

### E

La **Fondazione CIMA** (nel seguito denominata “CIMA”), Partita IVA 01503290098, con sede legale in Savona, Via Armando Magliotto ,2 -17100 Savona (Campus Universitario), PEC: [cimafoundation@pec.it](mailto:cimafoundation@pec.it), nella persona del Presidente Prof. Ing. Luca Ferraris, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

**(di seguito denominate anche singolarmente “Parte e/o congiuntamente “Parti”)**

### Premesso che

Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attualmente, si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, come da Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il CNR, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative da parte degli Istituti CNR.

Il CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, è una Fondazione di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche n° 77/UTG di Savona; che ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e

della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri. Gli Enti Fondatori di Fondazione CIMA sono il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Savona; nel proprio Consiglio di Amministrazione è presente, oltre un rappresentante dei predetti Enti, anche un rappresentante di ARPA Liguria. Il CIMA è Centro di Competenza del Sistema di Protezione Civile ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, secondo il decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013. Fondazione CIMA è ente di ricerca, d'innovazione e di alta formazione, secondo l'articolo 12 della legge regionale della Regione Liguria del 27 dicembre 2011 n. 38.

Il CIMA, per l'assolvimento dei propri compiti, esegue – tra l'altro - campagne scientifiche di misura e monitoraggio in ambito terrestre, marino costiero e delle acque del largo, volte alla modellazione e valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, sulla conservazione della biodiversità terrestre e marina e sull'impatto degli incendi sugli ecosistemi terrestri.

Il CIMA opera nella ricerca scientifica finalizzata a trovare soluzioni alle più importanti sfide ambientali, soprattutto tramite modelli di previsione e prevenzione dei rischi naturali, ed in particolare il rischio idrogeologico e quello da incendi boschivi; è attivo, inoltre, sulle tematiche del cambiamento climatico in ordine agli scenari e alla pianificazione locale di adattamento.

### **Considerato che**

Le Parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro in data 8 giugno 2017, di durata quinquennale, per una collaborazione avente per oggetto l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione.

È di rilevante interesse delle Parti:

- individuare, sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo e la messa a disposizione delle rispettive risorse (umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie) e nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca scientifica di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo Quadro;
- sviluppare una collaborazione su comuni temi di ricerca scientifica e attività collegate, avvalendosi per l'esecuzione delle attività di rilievo di proprie risorse qualificate quali, per citarne alcune, personale esperto presso le proprie unità operative di ricerca, expertise e metodologie acquisite, attrezzature e

- strumentazione per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati raccolti, l'utilizzo sul campo di tecnologie innovative;
- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR ed Ente condividendo le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
  - favorire iniziative di scambio con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
  - intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;
  - la sinergia progettuale e operativa tra i suddetti enti in attività di interesse comune è cruciale per la realizzazione efficace ed efficiente delle attività istituzionali, nell'ottica della riduzione della spesa e di ottimizzazione delle risorse a disposizione.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

#### **Art. 2**

##### **(Finalità)**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo Quadro.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, con il presente Accordo Quadro, non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi, ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca scientifica e nell'interesse generale.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello sia nazionale che internazionale.

Il presente Accordo Quadro si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

### **Art. 3**

#### **(Tipologia delle azioni programmatiche)**

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente lo sviluppo delle procedure e delle attività per il potenziamento delle attività conoscitive svolte dal CNR e dal CIMA attraverso l'impiego programmato e coordinato delle rispettive risorse di ricerca, di studio, di produzione e standardizzazione della raccolta dei dati ed utilizzo di tecnologie innovative, nel quadro:

- 1) del reciproco rafforzamento delle professionalità e delle produzioni;
- 2) dello scambio di informazioni e di aggiornamento delle rispettive banche dati per gli scopi delle Parti;
- 3) dell'organizzazione dell'esecuzione di rilievi / monitoraggi ambientali e degli ecosistemi terrestri e marini secondo gli standard nazionali e internazionali previsti;
- 4) di favorire la ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali e ai temi del cambiamento climatico;
- 5) di favorire la reciproca partecipazione a progetti regionali, nazionali, internazionali e comunitari;
- 6) di darsi reciproco supporto per la realizzazione di studi e progetti, per la partecipazione a specifici

gruppi di lavoro e per ogni altra iniziativa ritenuta utile dalle Parti stesse;

- 7) dello sviluppo di attività di ricerca congiunte;
- 8) della definizione e realizzazione di attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
- 9) della definizione di attività atte a favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza.

#### **Art. 4**

##### **(Convenzioni operative)**

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi “Progetto/i”) attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro. Le Convenzioni operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi/infrastrutture destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse messe a disposizione, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all’esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e dei propri regolamenti interni;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall’esecuzione del Progetto e dei diritti da essa derivanti.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Le Convenzioni Operative, nonché ogni ulteriore atto ad essa connesso, saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

#### **ART. 5**

### **(Comitato d'Indirizzo)**

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici e i progetti di cui al presente Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- la Presidente del CNR o suo delegato
- il Presidente di CIMA o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente di CNR e due nominati dal Presidente di CIMA.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di CIMA, ed inoltre di consulenti esterni aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti da individuare.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione scritta all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso le Convenzioni Operative.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

### **Art. 6**

#### **(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti nonché secondo i propri regolamenti interni.

Il personale di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovesse recare ed operare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

#### **Art. 7**

##### **(Copertura assicurativa – Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'Accordo Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rischi specifici esistenti nelle aree in cui verrà svolta l'attività oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 8**

##### **(Riservatezza)**

Ai fini del presente Accordo si intendono per “Informazioni Confidenziali” tutte le conoscenze tecniche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati, studi, processi, procedure, formule, software, metodi, documentazioni, disegni, progetti, schemi, specifiche, risultati di test e prove, valutazioni, know-how, beni, materiali, prototipi, prodotti, simboli, disegni, idee progettuali), commerciali e finanziarie, di proprietà di una singola Parte, possedute prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro, che siano in qualsiasi forma (a titolo esemplificativo e non esaustivo: orale, scritta, grafica, dimostrativa, su supporto informatico o cartaceo) divulgate all'altra Parte al fine di garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna, in particolare, a:

a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi



Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse. Sono fatte salve le Informazioni Confidenziali per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;

b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;

c) conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, trasmesse dall'altra Parte, limitando l'accesso al solo personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione del presente Accordo. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti nel presente Accordo;

d) astenersi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali trasmessa dall'altra Parte, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente Accordo.

Su richiesta della Parte titolare delle Informazioni Confidenziali, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali trasmesse ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente Accordo o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente Accordo per qualsiasi motivo e dovranno essere rispettati per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione.

## **Art. 9**

### **(Proprietà Intellettuale – Pubblicazioni)**

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro resterà nella piena esclusività della stessa e potrà essere utilizzato dall'altra per le attività di cui all'Accordo Quadro solo previo espresso consenso scritto della Parte proprietaria ed in conformità alle regole da essa indicate.

La proprietà di nuovi risultati scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte in collaborazione tra le Parti

appartiene congiuntamente alle Parti medesime.

La co-titolarità dei conseguenti diritti di IPR sarà ripartita in proporzione all'apporto inventivo apportato da ciascuna Parte per il conseguimento di detti risultati congiunti, mentre lo sfruttamento economico degli stessi sarà regolamentato tramite successivi e specifici accordi scritti tra le Parti. Rimane salvo il diritto morale del personale che ha contribuito al conseguimento dei risultati e/o al concepimento dell'invenzione e di altre forme di IPR ad essere riconosciuto autore. Sono inoltre fatte salve eventuali condizioni poste da altri soggetti terzi finanziatori delle attività.

Ogni diritto di proprietà intellettuale su nuovi risultati scientifici eventualmente raggiunti da ciascuna Parte autonomamente e non direttamente collegati alle tematiche e/o ai progetti concordati tra le Parti è e rimane di esclusiva proprietà della stessa che sarà libera di usarli, disporne e divulgarli nel modo che riterrà più opportuno.

Le Parti si impegnano a condividere con la comunità scientifica i nuovi risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo Quadro attraverso attività di disseminazione scientifica (pubblicazioni scientifiche, capitoli di libri, congressi etc) di cui concorderanno preventivamente e in coordinamento tra esse i contenuti, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità e di eventuali azioni di tutela dell'IPR (e comunque non prima di 18 mesi dalla data di primo deposito).

Le Parti si impegnano reciprocamente a fare espresso riferimento alla collaborazione tra esse, dandone adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, nelle pubblicazioni scientifiche e nelle partecipazioni congressuali. La denominazione, il logo, e eventuali altri segni distintivi di una Parte potranno essere utilizzati dall'altra solo previa autorizzazione scritta e a patto che questi siano utilizzati esclusivamente nell'ambito di concordate azioni di comunicazione.

## **Art. 10**

### **(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 11**

##### **(Durata dell'Accordo Quadro)**

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r e/o a mezzo PEC entro e non oltre sei mesi dalla sua scadenza.

#### **Art 12**

##### **(Responsabili scientifici)**

Il responsabile scientifico per CNR è il Dott. Antonello Provenzale.

Il responsabile scientifico per CIMA è il Prof. Ing. Luca Ferraris.

#### **Art 13**

##### **(Comunicazioni)**

Ogni comunicazione ufficiale relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati:

- per CNR:

PEC: [protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it)

EMAIL: [presidenza@cnr.it](mailto:presidenza@cnr.it)

- per CIMA:

PEC: [cimafoundation@pec.org](mailto:cimafoundation@pec.org)

EMAIL: [projects@cimafoundation.org](mailto:projects@cimafoundation.org)

**Art. 12**  
**(Modifiche)**

Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

**Art. 13**  
**(Recesso)**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 90 ( novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente per mezzo delle Convenzioni Operative, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

**Art. 14**  
**(Nullità parziale)**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

**Art. 15**  
**(Cessione)**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe a meno di espresso e preventivo consenso scritto.

#### **Art.16**

##### **(Spese ed oneri)**

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale (Convenzioni Operative), i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione dalle Parti a seguito di finanziamenti provenienti da altri soggetti terzi coinvolti nelle tematiche di attività e/o nei progetti di cui al presente Accordo.

#### **Art. 17**

##### **(Legge – Controversie)**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è esclusivamente il Foro di Roma.

#### **Art. 18**

##### **(Firma, Imposta di Bollo, Registrazione)**

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990.

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Art.19**

**(Dichiarazioni della Parti)**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Roma lì, 21/08/2023

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Per la Fondazione Cima

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Luca Ferraris